



# CITTA' DI RAGUSA

***Ordinanza Sindacale numero 609***

***Data di registrazione 13/05/2021***

**OGGETTO: ORDINANZA CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI ANNO 2021**

**SETTORE 05 POLITICHE AMBIENTALI - ENERGETICHE E DEL VERDE PUBBLICO-  
MOBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI CIMITERIALI**

**IL SINDACO**

**Premesso** che ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) del D.lgs. 1/2018( ex art. 15 della L.225/92 e s. m. e i. ), il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

**Vista** l'ordinanza n. 704/C.S. del 25.06.2013 del Commissario Straordinario;

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 397 del 15/04/2015;

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 303 del 08/05/2018;

**Vista** la L.R. n. 16 del 06.04.1996 e s.m.i. con la quale si predispone la prevenzione e la lotta agli incendi della vegetazione;

**Vista** la Legge nazionale n. 353 del 21.11.2000 "Legge-Quadro in materia di incendi boschivi", con la quale si emanano disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

**Visti** gli artt. 17, 57 e 59 del R. Decreto 18.06.1931 n° 773 (T.U.L.P.S.);

**Visto** l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con Delibera C.C. n° 64 del 30.10.97;

**Visto** il Decreto Lgs n° 152 del 3/4/2006 s.m.i.;

**Vista** la Direttiva n° 2008/98/CE recepita dal D.Lgs n° 205 del 3.12.2010 il cui art. 11 modificando l'art. 184 del D.Lgs n° 152/06 e rifacendosi all'allegato D dello stesso D.lgs., include nell'elenco dei rifiuti anche quelli prodotti dall'agricoltura per la quale si deve prevedere lo smaltimento in discarica;

**Visti** gli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.;

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e, in particolare, l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visto** il Piano di Protezione Civile del Comune di Ragusa approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2013 il quale contiene la componente del Rischio Incendi di interfaccia;

**Considerato** che, le condizioni climatiche del periodo, nonché la vegetazione spontanea secca presenti nei fondi, favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi e parassiti vari, con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica;

**Che** le anzidette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari o i possessori a qualsiasi titolo non hanno provveduto all'estirpazione della vegetazione spontanea secca e alla bonifica dei rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni, con particolare riferimento per i fondi in prossimità dei centri abitati e delle aree boschive.

**Attesa** la necessità che i proprietari o i conduttori dei fondi, specie quelli incolti, attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, curando, con maggiore attenzione, le parti in prossimità alle sedi stradali, ai centri e nuclei abitati, alle aree boschive e agli spazi e aree pubbliche;

**Ritenuto** indispensabile adottare tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione degli incendi, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, l'ecosistema ambientale e le infrastrutture pubbliche e private, dagli incendi che potrebbero verificarsi a causa di uno stato di abbandono dei terreni su cui insistono vegetazione spontanea secca e materiali depositati in maniera incontrollata;

**Visti** gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

**Visto** il D.L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii;

**Visto** il D.L.vo n° 152 del 03/04/2006;

**Vista** L'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n 10 del 16/01/2021;

**Viste** le Leggi Nazionali e Regionali che regolamentano il Settore;

## **ORDINA**

**Alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di procedere e mantenere, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente, in perfetto stato di pulizia:**

- I boschi, di qualsiasi tipo ed essenza, comprese le macchie mediterranee nei limiti dei vincoli di tutela ricadenti nel territorio;
- I terreni, anche quando recintati e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
- I giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale, ivi comprese le siepi che occupano la sede stradale e/o i marciapiedi;
- I terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali con la costante pulizia e l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco non inferiori a mt. 10 di larghezza per tutta la lunghezza del fronte.

## **E' VIETATO, INOLTRE,**

- dare fuoco alle stoppie e alle erbacce, ordinanza sindacale n. 397 del 15/04/2015;
- lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione, al fine di scongiurare possibili incendi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- usare motori, fornelli e simili che producono faville o brace nei boschi o terreni cespugliati;
- compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio;
- bruciare residui provenienti dal ciclo di attività produttiva quali materiali plastici, polistirolo, scarti vegetali e quant'altro, costituenti rifiuti ai sensi del D.L.vo n° 152/06 s.m.i..

## **ORDINA, ALTRESI',**

ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:

- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;

- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti e ai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10;
- alla immediata rimozione, a proprie spese, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericolo di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc..

Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate dovranno procedere alla disinfestazione, pulizia e bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, fermo restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento.

### AVVERTE

- Qualora gli organi di Polizia, accertino nel corso dell'attività di controllo, violazioni alle disposizioni impartite con la presente ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili e saranno denunciati alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 C.P. e delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si procederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;
- Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni sopra impartite di recinzione, pulizia, scerbamento, decespugliamento, disinfestazione delle aree di competenza, saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall'art. 10 comma 6 della Legge n. 353/2000, per un importo minimo di € 1.033,00 fino ad un massimo di € 10.333,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'articolo 7 commi 3 e 6;
- I soggetti titolari di aziende agricole dediti alla coltivazione di prodotti orticoli, in serra e in campo aperto operanti nel territorio comunale, le cui coltivazioni risultino infette da insetti fitofagi come da nota Prot. n° 760/2012 dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, dichiarate tali con specifica relazione redatta da tecnico allo scopo abilitato, **in deroga alle disposizioni vigenti**, potranno effettuare l'incenerimento dei residui vegetali derivanti dal ciclo di lavorazione aziendale, privati dei laccioli di plastica, **previa specifica richiesta e successiva Ordinanza Sindacale**;

Ai sensi della Legge n.116/2014 (legge di conversione del D.L. n. 91/2014), all'art. 14 sono state aggiunte le seguenti modifiche:

all'art. 182 del D.L.vo n. 152/2006, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma 6-bis: *Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art.185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).*

**Pertanto**, gli sfalci di potatura, le paglie, le sterpaglie e le erbacce derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli e il materiale forestale naturale possono essere inceneriti, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, ma esclusivamente nel luogo dove i medesimi sono stati prodotti. La norma in questione, che rappresenta una deroga alla gestione dei rifiuti, definisce l'abbruciamento dei residui vegetali come normale pratica agricola, al fine del reimpiego del materiale come concimante o ammendante e, pertanto, tali operazioni sono sottratte alla normativa sui rifiuti.

Le predette operazioni potranno essere svolte come di seguito descritte:

- nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalle Regione, dal 15 luglio - 15 settembre, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre, le suddette operazioni devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;
- quest'Amministrazione potrà sospendere, differire o vietare l'incenerimento del materiale vegetale e forestale naturale qualora ricorrano condizioni ambientali non favorevoli che potrebbero arrecare rischi per la pubblica incolumità;
- chiunque violi, anche una delle superiori prescrizioni, sarà punito con la sanzione penale prevista dall'art. 256 del D. Lgs. n.152/2006, per smaltimento illecito di rifiuti e verrà deferito alla competente Autorità Giudiziaria. Chiunque avvista un incendio nel territorio comunale dell'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti: CORPO FORESTALE, VIGILI DEL FUOCO attraverso il Numero Unico di Emergenza 112 o la POLIZIA MUNICIPALE al n° 0932 676771

## INCARICA

Il Comando di Polizia Municipale, i Tecnici della Protezione Civile, i Tecnici del Servizio Ambientale, dei controlli per la corretta applicazione della presente ordinanza, autorizza gli uffici preposti a provvedere, in via sostitutiva, alle opere necessarie, qualora si accertino pericoli per la privata e pubblica incolumità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento che sostituisce ogni altra precedente ordinanza emessa non compatibile con la presente.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia della persente Ordinanza viene trasmessa;

UTG/Prefettura di Ragusa;  
Questura di Ragusa;  
Comando Provinciale CC;  
Comando Provinciale G. Di F;  
Comando Provinciale VV.F;  
Comando Polizia Provinciale Ragusa;  
Comando Polizia Municipale di Ragusa;

IL SINDACO  
(Avv. Giuseppe Cassi)

Il Responsabile del Procedimento  
Domenico Buonisi

Sindaco  
CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)

---